

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE  
UFF. DI PARMA

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dai due rami del torrente Cedra, Rio Canale delle Barche, Rio Prato Spilla Cedra di Val di Tacca; Lago Verde e Ballano della Cedra di Trefiumi e dai Rii Verdarolo e Palo chiesta con istanza 11/6/1929 dalla Ditta Società Idroelettrica Ligure dante causa alla Compagnia Imprese Elettriche Liguri.

Art. 1°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dai due rami del torrente Cedra in località Trefiumi, Comune di Monchio potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 18,00 (litri secondo 1800) risultando la quantità media pari a moduli 1,75 (litri secondo 175). L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

Art. 2°

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA  
E LA RESTITUZIONE

Il dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione sarà di m. 187,50.

Art. 3°

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 180.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a HP 420.

Art. 4°

## LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal Lago Ballano, dal Lago Verde e Verdaroło consisteranno :

- 1) in un canale a mezza costa di mm.110 e di una galleria di m.138 per la comunicazione fra i due esistenti maghi con pendenza del 3% ;
- 2) in una vasca a valle della diga del lago Ballano;
- 3) di un canale a pelo libero di m.2620 con pendenza del 2‰;
- 4) di un bacino di carico della capacità di mc.500 e della profondità di m. 5,00 a pianta quasi circolare;
- 5) di una condotta forzata costituita di un unico tubo in lamiera saldata di diametro mm.850 e di lunghezza m.730.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 8 giugno 1929 che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'art.16 del Regio Decreto 14/8/1920 n° 1285, che approva il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5°

## EDIFICIO REGOLATORE DELLA PORTATA

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore della concessa si dovranno costruire lungo l'asta dei canali a valle della presa, delle opere modulatrici a sfioratori, la cui altezza sul fondo del canale e la lunghezza sarà determinata coi calcoli giustificativi che dovranno corredare il progetto esecutivo di cui all'art.10.

Inoltre allo scopo di impedire, quando occorrerà, che le acque del lago Verde si scarichino nel lago Ballano, saranno impiantate apposite paratoie all'inizio del canale di derivazione sotto la diga del lago Verde, in guisa da poterle chiudere e riversare le acque esuberanti nel Cedra di Val di Tacca.

Art. 6°

## CANALE DI CARICO

Il canale di carico della lunghezza di m.2620, sarà eseguito in con-

formità al progetto 8 giugno 1929, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Art. 7°

LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

Le acque saranno scaricate nel canale di proprietà della stessa Società relativo agli impianti sull'Enza - Cedra con Centrale a Rimagna e ad Isola alla quota 1143.

Art. 8°

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Cedra in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 9°

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO; INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI

L'inizio dei lavori è stato autorizzato in data 4 dicembre 1929 e l'impianto è stato ultimato ed è entrato in esercizio il 1° agosto 1930.

Art. 10°

COLLAUDO

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Art. 11°

## DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data 4 dicembre 1929 data della autorizzazione all'inizio dei lavori.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali di carico e i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà anche di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dall'interessato e il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare la detta facoltà ne darà preavviso agli interessati almeno (I) adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui ai commi primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933, n°1775.

Art. 12°

## CANONE

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente a decorrere improrogabilmente dal 1° agosto 1930 l'annuo canone di L. 5.040,- in ragione di L. 12,00 per cavallo e anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933, n°1775 e della lettera b) dell'articolo 17 del regolamento approvato con Regio Decreto 14 agosto 1920, n°1285.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 5 dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civile di Parma avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art.17 del citato regolamento 14 agosto 1920, n°1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spesa, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli a favore il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

#### Art. 13°

#### PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato :

- a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L.2.520 come da quietanza n°28536 in data 3 aprile 1933 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 13 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- b) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Parma a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Parma della somma di lire duemila, come da quietanza n°134 in data 1° aprile 1933 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria di Parma della somma di lire 126 come da quietanza n°741 in data 30/3/1935 pari a un quarantesimo del canone annuo fissato dal precedente art.12 a termini del secondo comma dell'art.7 del T.U. 11 dicembre 1933, n°1775.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

Art. 14°

## RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Al Comune rivierasco di Monchio nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a 10 HP da consegnarsi alla officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste, ed in anni 3 dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria, ed il Comune il termine entro cui questi dovrà utilizzare l'energia ad esso riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra il Comune interessato della complessiva quantità di energia ad esso riservata ed il prezzo da esso dovuto sulla base del costo tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta comprese le quote per interessi e per ammortamento saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed in tal caso il termine entro cui il Comune dovrà avere effettivamente utilizzato l'energia ad esso riservata decorrerà dalla data di comunicazione della decisione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 15°

## SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportato oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio del Comune di Monchio compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Provincia di Parma, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norme dell'art.53 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933 n°1775, e dell'art.42 del Regolamento approvato con Reale Decreto 14 agosto 1920, n°1285, circa il sovracanone che potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi giusta le succitate disposizioni.

Art. 16°

## RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta

concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11 dicembre 1933 n°1775 e delle relative norme regolamentari per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 17°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Monchio (Parma).

CAPO 11°

CONDIZIONI IMPOSTE DALLA AUTORITA' MILITARE

Art. 18°

L'Amministrazione Militare concede il "nulla osta" nei riguardi della difesa alla esecuzione dell'opera in conformità al progetto presentato, subordinatamente all'assunzione da parte del concessionario degli obblighi come appresso stabiliti ed il di cui integrale adempimento costituisce condizione essenziale della presente concessione.

Il presente nulla osta s'intende dato solo nei riguardi militari, restando salve tutte le altre formalità che fossero eventualmente necessarie per parte di altre Autorità governative, provinciali e comunali.

Qualora da informazioni o da indagini posteriori alla data della presente concessione risulti che il concessionario non agisca per proprio conto bensì per conto ed interesse di terzi non graditi dall'Amministrazione Militare, questa potrà, in qualunque tempo, revocare il "nulla osta" concesso, dandone immediato avviso alla competente Autorità civile che fece luogo alla concessione per la revoca della medesima, e ciò senza che il concessionario o terze persone comunque interessate possano accampare alcuna pretesa per il risarcimento dei danni che in conseguenza di tale revoca avessero a subire.

Art. 19°

Il concessionario si obbliga a non introdurre varianti di qualsiasi natura e misura ai progetti in base ai quali viene fatta la concessione.

Qualsiasi modificazione che il concessionario intendesse apportare ai primitivi progetti dovrà riportare la preventiva approvazione dell'Autorità Militare, che sarà subordinata alla accettazione di determinate condizioni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modalità costruttive imposte dalla Amministrazione Militare faranno interamente carico al concessionario. Questi si obbliga a presentare alla fine di ogni anno, all'Ufficio delle Fortificazioni del competente Corpo d'Armata i disegni e i dati relativi ai lavori eseguiti durante l'anno.

#### Art. 20°

Il Concessionario si obbliga a sistemare a sue spese le interruzioni, mascheramenti ed accessori, secondo le disposizioni particolari che saranno, a suo tempo, date previa sopraluogo e di concerto col competente Ufficio Tecnico civile dell'Autorità Militare, la quale avrà facoltà di far sorvegliare da un proprio funzionario tecnico, anche per le opportune istruzioni, la esecuzione dei lavori relativi, restando a carico del concessionario le spese inerenti a tale sorveglianza.

Il collaudo dei lavori predetti da parte dell'Autorità Militare avrà luogo precedentemente o contemporaneamente al collaudo dell'opera complessiva, da effettuarsi da altra pubblica Autorità.

Dei risultati del primo sarà data immediata comunicazione a quest'ultima, perchè provveda in conseguenza della relativa regolarità od irregolarità di esecuzione dei lavori medesimi.

#### Art. 21°

Il concessionario si obbliga ad impiegare, tanto nei lavori quanto nell'esercizio della concessione, esclusivamente personale dirigente, impiegati ed operai regnicoli e bene accetti all'autorità militare, individualmente muniti di permesso dalla stessa rilasciato, e di non acconsentire, anzi di impedire sopraluoghi e visite a persone non regnicole e che non siano individualmente munite di permesso come sopra.

#### Art. 22°

L'Autorità Militare sia durante i lavori, sia durante l'esercizio della concessione, avrà facoltà di procedere in ogni tempo e nel modo che reputerà opportuno, ad ispezioni e visite all'opera, senza alcun obbligo di preavviso ed a mezzo del personale che essa stimerà di delegarvi, il quale potrà fare tutti quei rilievi che riterrà del caso.

Art. 23°

Il concessionario si obbliga a non introdurre alcuna variazione alla rete stradale ed alle condizioni di viabilità, a non turbare in alcun modo la regolarità dei corsi di acqua della regione ed a non recare alcun danno alle piante della zona, ove ciò non sia espressamente previsto dalla concessione.

Art. 24°

Qualsiasi spesa eventuale sostenuta dall'Amministrazione Militare, per salvaguardare i propri diritti in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte del concessionario, sarà da questo ultimo rimborsata sul la base dei legittimi documenti che si saranno presentati.

Art. 25°

L'Amministrazione Militare avrà la facoltà in qualunque tempo, qualora lo ritenga opportuno per necessità di offesa e di difesa di far sospendere l'esercizio della concessione ed anche di far demolire e rimuovere tutta o parte dell'opera eseguita, dandone comunicazione alla competente Autorità civile che ha fatto luogo alla concessione ed al concessionario con semplice lettera raccomandata.

Nei riguardi dei danni arrecati si procederà come segue :

1) Se la sospensione, demolizione o rimozione si verificassero durante la guerra guerreggiata, per effetto immediato di azione bellica, il risarcimento dei danni subiti dal concessionario avverrà nei limiti, della misura, nelle forme e con le modalità e condizioni che fossero stabilite per legge in materia di risarcimento di danni di guerra, per tutti gli altri danni, arrecati ai privati nella stessa occasione, senza che il concessionario o terze persone comunque interessate, possano pretendere alcun'altra indennità, e ciò sia nel caso in cui l'opera si trovi su immobili di proprietà privata, sia che si trovi su beni appartenenti al Demanio dello Stato.

2) Se la sospensione, demolizione o rimozione saranno dovuti ad atti preparatori di guerra, cioè a semplici misure di precauzione oppure a sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la Amministrazione Militare sarà tenuta tanto se l'opera si trovi su immobili di privati quanto se trovasi su beni di pertinenza del Demanio Statale, al risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione o rimozione, o al pagamento del giusto prezzo dell'opera demolita, da determinarsi coi criteri stabiliti dagli art. 39 e seguenti

dalla Legge 25 giugno 1865 n°2359.

Art. 26°

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente gli obblighi, generali o particolari, previsti dalle norme vigenti in materia di concessioni in zone militarmente importanti e non comprese nel presente disciplinare.

Parma, 10 aprile 1937 - anno XV°

F.to: Ing. Marco OLIVIERI fu Emilio - in rappresentanza della Compagnia Imprese Elettriche Liguri - Filiale LA SPEZIA.

Io sottoscritto Ingegnere Principale CIAPPA cav. Ettore, addetto all'Ufficio del Genio Civile di Parma, nella sua espressa qualità di Funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Sig. Ingegnere Marco Olivieri fu Emilio maggiore, conosciuto da me e dai testimoni sottoscritti, ha firmato, nella sua qualità di Direttore, per conto della filiale di La Spezia della Compagnia Imprese Elettriche Liguri, la quale ultima ha sede in Genova.

La firma, tanto del sopraesteso disciplinare nelle pagine 1-5-7-9 e fine, quanto del progetto ad esso allegato, è avvenuta in presenza mia e dei testimoni Signori: Pirozzi cav. Cariberto fu Giuseppe, Archivista Capo e Di Fiore cav. Gaetano fu Antonio, Primo Archivista.

Parma, 10 aprile 1937 - anno XV°

F.to: Cariberto Pirozzi - testimone

" Di Fiore Gaetano - "

L'Ingegnere Principale del Genio Civile

F.to: Ettore CIAPPA

Visto: L'INGEGNERE CAPO : F.to Luigi VITALI

Registrato a Parma li 6 aprile 1938 XVI° al n°5529 Vol.197 Atti privati netto Lire: Millenovecentocinquanta e centesimi quaranta. (1951,40)

Il Ricevitore - F.to: ARENA

Visto: per copia conforme ad uso della Ditta.

Parma, 25 aprile 1938 - anno XVI°

L'INGEGNERE CAPO  
F.to: Ing. L. Vitali

*Esperimento di Niposo  
Lago Ballano e  
San Torrento Cedra  
e affluenti*



*Disciplinare  
Superiore N. 487  
10-4-93*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

4208  
ARCHIVIO CORIS

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE  
UFFICIO DI PARMA

*Depp*

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolate la concessione della derivazione d'acqua dai due rami del torrente Cedra, Rio Canale delle Barche, Rio Prato Spilla e Cedra di Val di Tacca; Lago Verde e Ballano della Cedra di Grefiumi e dai Rii Vardarolo e Isolo chiesta con istanza 11 - 6 - 1929 dalla Ditta Società Idroelettrica Ligure dante causa alla Compagnia Imprese Elettriche Liguri.

Articolo 1°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dai due rami del torrente Cedra in località Grefiumi, Comune di Ronchio potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a medull 10,00 (litri secondo 10,0) risultando la quantità media pari a medull 1,75 ( litri secondo 175) . L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

Articolo 2°

ARTICOLI 3° E 4°

Registrato a PARMA il 6 aprile 1938 Vol.  
al Numero 5529 Vol. 197 Atti privati  
netto Lire : Millenovecentocinquanta e cente  
sini quaranta . ( Lire 1951,40 )

Il Ricevitore

F/to. ARENA

*Visto: per copia conforme ad  
uso della Ditta*

*Parma, 25 aprile 1938-101* INGEGNERE CAP.



*Inq. L. Quilici*